

A tutti i clienti
LL.SS.

Circolare N. 20 del 30/11/2025

Oggetto: Aspetti fiscali e contabili degli omaggi natalizi a dipendenti e a terzi – disciplina applicabile nel 2025.

Poiché con l'avvicinarsi delle festività natalizie è frequente la concessione di omaggi da parte delle imprese e dei liberi professionisti a dipendenti e a terzi, come ogni anno si reputa utile fornire uno schema che ne disciplina l'aspetto fiscale sia ai fini IVA che del reddito.

Per i **liberi professionisti** si evidenzia innanzitutto che le spese sostenute per gli omaggi fatti ai clienti rientrano sempre tra quelle di rappresentanza.

Pertanto anche i regali di valore inferiore ad €. 50 sono deducibili nel limite dell'1% dei compensi incassati nel periodo d'imposta.

L'elemento di novità riguarda i nuovi obblighi che si applicano alle spese in esame sostenute a partire dal 18/06/2025 (data di entrata in vigore del D.L. 84/2025).

Dal 18/06/2025, infatti, la deducibilità del reddito di lavoro autonomo per le spese di rappresentanza e per gli omaggi è prevista solo se i pagamenti vengono effettuati con strumenti tracciabili (pagamenti bancari o postali, assegni bancari o circolari, bancomat, carte di credito e prepagate, Satispay, Paypal, Apple Pay o Google Pay).

Si ricorda che per le **Imprese** le spese per omaggi o di rappresentanza sono deducibili solo se pagate con mezzi tracciabili già a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Dal 2025, pertanto, non sono più deducibili gli omaggi acquistati in contanti, indipendentemente dal valore e dalla natura del bene.

Sono considerati "mezzi idonei" di pagamento ai fini della deduzione:

- **Bonifici bancari o postali;**
- **Carte di debito, credito e prepagate;**
- **Strumenti di pagamento elettronici ex art. 23 D. Lgs. 241/1997 (es. Paypal, Satispay, Apple Pay, Google Pay);**
- **Assegni bancari e circolari.**

L'obbligo riguarda anche gli acquisti effettuati all'estero, poiché la norma non limita la tracciabilità ai costi sostenuti in Italia (al contrario delle spese di trasferta, per le quali esiste una norma specifica).

Cessione gratuita delle imprese

1) Disciplina di deducibilità degli omaggi

Al di là dell'obbligo di tracciabilità, restano immutate per le imprese le regole generali dell'art. 108, comma 2, TUIR, per cui:

- Gli omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro sono interamente deducibili;

- Gli omaggi di valore superiore a 50 euro costituiscono spese di rappresentanza, deducibili entro i limiti percentuali previsti dalla norma e secondo i criteri della Circolare AdE n. 34/E/2009 (ossia entro l' 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro).

È fondamentale individuare correttamente il valore unitario dell'omaggio.

La Circolare n. 34/E/2009, par.5.4, chiarisce come si debba considerare l'omaggio nel suo complesso, non il valore dei singoli beni che lo compongono.

Esempio pratico:

Un cesto da 3 prodotti del valore di €. 20 ciascuno:

➡ valore unitario omaggio: €. 60

➡ classificazione: spesa di rappresentanza con deducibilità limitata.

2) Omaggi autoprodotti : rilevanza del valore normale e del costo di produzione

Quando l'omaggio è costituito da beni autoprodotti, occorre distinguere:

1. Valore normale (di mercato) del bene (art. 9 TUIR)
 - Serve a verificare se si supera la soglia dei 50 euro;
 - Individua se il bene è un omaggio deducibile integralmente o una spesa di rappresentanza.
2. Costo di produzione sostenuto
 - È alla base di calcolo per determinare l'importo deducibile.

La risoluzione n. 27/E/2014 chiarisce che:

- Se il valore di mercato > 50 euro, l'omaggio è una spesa di rappresentanza, ma ai fini del plafond si considera il costo di produzione, anche se inferiore ai 50 euro;
- Se il valore di mercato ≤ 50 euro, il costo è integralmente deducibile.

Esempio pratico:

- Valore di mercato: €. 80

- Costo produzione: €. 40 ➡ spesa di rappresentanza, deducibile nei limiti, per €. 40.

3) Omaggi sotto forma di servizi

La disciplina dei 50 euro riguarda solo i beni ("beni distribuiti gratuitamente").

Pertanto, l'omaggio consistente in un servizio (es.: una cena offerta al cliente, un biglietto per un evento, un servizio professionale gratuito) non gode dell'esenzione.

Le spese per servizi gratuiti sono sempre spese di rappresentanza, deducibili nei limiti previsti dall'art. 108 TUIR e con obbligo di tracciabilità.

4) Omaggi ai dipendenti

Gli omaggi ai dipendenti seguono una disciplina specifica:

- Per l'impresa, la deduzione avviene ai sensi dell'art. 95, comma 1, TUIR;
- Non valgono né il limite dei 50 euro né l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti;
- Fringe benefit tassati solo oltre 258,23 euro (dal 2024 al 2027 limite elevato a 1.000 per dipendenti senza figli o 2.000 euro per dipendenti con figli a carico).

Nel limite del fringe benefit rientrano non solo i regali di natale in natura (cesti, prodotti alimentari, beni vari), ma anche i voucher multiuso, i buoni carburante e le somme erogate o rimborsate per utenze domestiche di acqua, luce e gas, canoni di locazione e interessi sul mutuo dell'abitazione principale, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare N.4/E del 16 maggio 2025.

Se nel corso dell'anno la somma di tutti i fringe benefit supera la soglia prevista, l'intero importo erogato diventa imponibile, e non solo la parte eccedente.

È fondamentale distinguere tra omaggi in natura o sotto forma di voucher (buoni acquisto) e omaggi in denaro.

I regali “in natura” (cesti natalizi, beni materiali, buoni acquisto, voucher) che danno diritto a beni o buoni multiuso sono considerati fuori campo IVA al momento dell’acquisto da parte dell’azienda e rientrano nei fringe benefit esenti in capo al dipendente.

Gli importi erogati direttamente in denaro, invece, anche se qualificati come “regalo di natale” o “bonus una tantum”, sono sempre tassati ai fini IRPEF e soggetti a contributi, non potendo rientrare nelle soglie di esenzione dei fringe benefit.

Per sfruttare al meglio le nuove regole è quindi preferibile utilizzare beni e voucher anziché erogazioni monetarie dirette.

Dal punto di vista del datore di lavoro, gli omaggi ai dipendenti non sono spese di rappresentanza, ma costi del personale.

Ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) tali oneri sono in linea generale deducibili secondo le regole ordinarie di competenza, indipendentemente dal fatto che il fringe benefit sia esente o imponibile in capo al lavoratore.

Diverso è il profilo dell’IVA: l’imposta pagata sugli acquisti dei beni destinati a omaggio ai dipendenti è in linea di massima indetraibile, poiché collegata a spese sostenute nell’interesse del personale, e confluisce nel costo complessivo dell’operazione.

Ai fini IRAP, infine, il trattamento dipende dal metodo adottato: per i soggetti che determinano la base imponibile con il cosiddetto metodo di bilancio il costo è normalmente deducibile, mentre per chi applica il metodo fiscale si configura una spesa indeducibile.

Dal punto di vista pratico, le nuove soglie consentono alle imprese di utilizzare gli omaggi natalizi come un vero strumento di welfare aziendale leggero, in grado di sostenere concretamente il potere d’acquisto delle famiglie senza aumentare il peso fiscale per il lavoratore.

Un cesto natalizio da 150 euro, un buono spesa da 400 euro e il rimborso di alcune bollette, se nell’anno non superano la soglia di 1.000 euro (o 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico), non generano tassazione per il dipendente e rappresentano comunque un costo deducibile per l’azienda se pagati con mezzi tracciabili.

5) Cene natalizie e iniziative ricreative per i dipendenti

Le spese per le cene natalizie con i dipendenti:

- Non rientrano tra le spese di rappresentanza;
- Sono deducibili ai sensi dell’art.100, comma 1, TUIR nei limiti del 5 per mille delle spese per il personale.

Inoltre, l’art. 109, comma 5, TUIR prevede che le spese per somministrazione di alimenti e bevande siano deducibili solo al 75%.

Restano validi i chiarimenti della Risoluzione n. 34/E/2004 sul ricorso a ristoranti o strutture esterne.

Il principio di cui sopra opera anche nell’ipotesi in cui detti servizi siano messi a disposizione dei dipendenti con il ricorso a strutture esterne all’azienda, come ad esempio nel caso di un ristorante.

5. Tabella riepilogativa

Tipologia di spesa	Riferimento normativo	Deducibilità	Tracciabilità obbligatoria	Note
Omaggi ≤ 50 euro (beni acquistati)	Art. 108, c. 2, TUIR	Integrale	SI	Valore unitario del bene nel suo complesso.
Omaggi > 50 euro (beni acquistati)	Art. 108, c. 2, TUIR	Spese di rappresentanza con limiti.	SI	Deducibilità proporzionale ai ricavi.
Omaggi autoprodotti	Art. 108, c. 2, e art. 9 TUIR	Valore normale per la qualificazione; costo per deduzione.	SI	Se valore normale ≤ 50 euro deduzione integrale.
Omaggi sotto forma di servizi	<u>Circ. 34/E/2009</u>	Spese di rappresentanza.	SI	Non applicabile la soglia 50 euro
Omaggi ai dipendenti	Art. 95, c. 1, TUIR	Integrale	NO	Non sono spese di rappresentanza.
Cene/attività natalizie dipendenti	Art. 100, c. 1, TUIR; art. 109, c. 5	Deducibili al 5% (per mille) e al 75% per alimenti e bevande.	SI	Iniziativa ricreative e culturali.

6. Trattamento IVA

Gli omaggi nell'attività dell'impresa sono imponibili IVA (art. 2, c. 2, n. 4, D.P.R. 633/1972).

Sono invece fuori campo IVA:

- Beni acquistati senza detrazione IVA;
- Beni non inerenti all'attività d'impresa, di costo ≤ 50 euro

Tabella IVA sintetica		
Tipo omaggio	Rilevanza IVA	Detrazione IVA acquisto
Bene oggetto dell'attività	Imponibile	Si
Bene non oggetto dell'attività ≤ 50 €.	Fuori campo	Si
Bene non oggetto dell'attività ≥ 50 €.	Fuori campo	No

Cessioni gratuite dei professionisti

Le cessioni gratuite dei professionisti sono fuori campo IVA (Circ. N. 20/1980; art. 2 D.P.R. 633/1972 non applicabile).

È ammessa la detrazione IVA su beni omaggio fino a 50 euro.

Per quanto riguarda le imposte dirette:

- Gli omaggi ai clienti sono spese di rappresentanza deducibili entro 1% dei compensi (art. 54 TUIR) sia per importi inferiori ad €. 50 che per importi superiori;
- Gli omaggi ai dipendenti sono integralmente deducibili.

Aspetto	Regola
IVA	Fuori campo, detrazione < 50 €.
Spese ai clienti	Deducibili entro 1% compensi

Bertolucci Dott.ssa Stella

